

**M 16.7.1 – Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo (Reg. UE n. 1305/2016 - art. 35) - FAQ ancora valide presentate prima della pubblicazione dell’Avviso pubblico modificato in data 16/09/2020**

---

**Determinazione dirigenziale n. 7723 del 3/09/2020. DD n. 5521/2020 avente ad oggetto <Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - Misura 16 “Cooperazione” - Sottomisura 16.7 – “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo” - Intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo”. Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno.> - Modifica.**

---

#### **Comunicazioni e F.A.Q. - Aggiornamento al 23/01/2021**

*Chiarimento in merito alla risposta al quesito Faq n. 16 - all'articolo 12 spese ammissibili, nel quale si afferma che non rientrano tra queste le spese per la formazione. E' possibile una specifica rispetto alla tipologia di formazione per cui non è possibile richiedere il finanziamento?*

La non ammissibilità della formazione si riferisce a qualsiasi attività formativa che abbia in esito una qualsiasi forma di riconoscimento formale o il riconoscimento di crediti formativi come pure di competenze finalizzate alla acquisizione di qualifiche professionali. Nel contesto dei progetti di sviluppo rurale ad esempio l’educazione ambientale rappresenta una tipologia formativa non formale finalizzata alla sensibilizzazione sui temi ambientali. Nel piano di valutazione si fa riferimento ad interventi di “educazione permanente” assimilandoli a tipologie educative informali collegate ai processi di lavoro e di produzione dei prodotti del territorio. queste attività possono essere ammesse come “interventi seminariali” finalizzati alla promozione delle produzioni locali o del territorio, ovvero interventi di breve durata finalizzati alla promozione di un prodotto, di un processo produttivo, di una “narrazione” ai fini di conferire visibilità a prodotti o processi immateriali di un territorio. Queste attività “educative” possono essere, quindi, rendicontate a valere sulle spese per la “promozione” e descritte come “interventi o attività seminariali finalizzate alla promozione del territorio”.